

# COMUNE DI FONNI

Provincia di Nuoro

## SCUOLA CIVICA DI MUSICA DELLA MONTAGNA

COMUNI DI: FONNI – DESULO – OLIENA – ORGOSOLO – OROTELLI – TONARA

# STATUTO

pprovato con deliberazione  
del C.C. N° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **Titolo 1**

### **( Configurazione giuridica – finalità – partecipazione e mezzi)**

#### **Art. 1**

##### **(Configurazione giuridica)**

Al fine di concorrere alla diffusione dell'istruzione musicale i Comuni di: Fonni, Desulo, Orgosolo, Orotelli, Oliena e Tonara, istituiscono nel proprio territorio la Scuola Civica di Musica della Montagna;

La Scuola Civica di Musica è organismo operativo, promosso dai Comuni territorialmente vicini che intendono perseguire la gestione associata del servizio di istruzione musicale a favore dei residenti nell'ambito territoriale dei Comuni interessati, costituito mediante la forma associativa della convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dotato di autonomia gestionale.

È ammessa l'adesione di altri Comuni che abbiano interesse a partecipare alla gestione in forma associata della Scuola Civica di Musica della Montagna e presentino formale istanza al Comune capofila. L'adesione da parte di altri Comuni non si configura come modifica statutaria.

La Scuola Civica di Musica ha sede nel Comune di Fonni, quale Comune capofila.

#### **Art. 2**

##### **(Partecipazione)**

I Comuni aderenti alla gestione associata della Scuola Civica di Musica della Montagna, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, stipulano apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente statuto la scuola potrà attuare forme di collaborazione con altre Istituzioni pubbliche o private, o associazioni senza scopo di lucro, operanti con esperienza pluriennale nel settore della formazione musicale, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.

La convenzione tra i Comuni stabilisce, oltre le finalità stabilite dal presente Statuto, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.

Potranno essere aperte sedi distaccate della Scuola presso i Comuni associati, per consentire le pari opportunità agli iscritti di tutti i paesi aderenti, anche al fine di una migliore razionalizzazione delle classi musicali in un'ottica di risparmio delle spese di gestione.

L'apertura dei corsi dovrà essere pubblicizzata attraverso i siti istituzionali dei comuni aderenti e con tutte le forme di comunicazione più adeguata per consentire e favorire l'adesione più ampia possibile.

### **Art. 3** **(Finalità)**

La Scuola ha lo scopo di diffondere, nelle Comunità locali, l'istruzione musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale in particolare dei giovani e per il rafforzamento delle esperienze condotte dalle Associazioni operanti nel territorio.

La Scuola opera nel territorio realizzando una serie di servizi di interesse musicale. In particolare, contribuisce alla diffusione della cultura musicale attraverso:

- a)** Una struttura scolastica stabile che consenta la partecipazione di ogni cittadino alle attività istituite. In particolare, le programmazioni didattiche saranno elaborate tenendo conto delle seguenti finalità della Scuola:
  - permettere che i cittadini di ogni età acquisiscano gli elementi indispensabili per la formazione di una cultura musicale di base;
  - offrire agli allievi l'opportunità di accedere, attraverso un'adeguata preparazione, ai Conservatori di Stato;
  - diffondere, integrando l'offerta formativa delle altre Istituzioni scolastiche presenti nel territorio, la cultura musicale;
  - offrire un insegnamento musicale idoneo al conseguimento di una preparazione modulata su diversi livelli, utile all'inserimento nei gruppi musicali e corali operanti nel territorio o che dovessero formarsi e capace altresì di favorire la prosecuzione negli studi, nei livelli superiori, anche presso i Conservatori musicali;
  - collaborare con la propria struttura organizzativa, per la realizzazione di programmi e iniziative culturali promosse da istituzioni, enti, gruppi, associazioni e realtà musicali locali;
  - promuovere, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali o con altri Istituti (Enti privati o Associazioni) conferenze, dibattiti, mostre, concerti, studi, ricerche anche innovative utili alla divulgazione in ogni settore della cultura musicale, con particolare riguardo alla tradizione musicale sarda;
- b)** l'organizzazione di corsi di aggiornamento sulla didattica della musica rivolti ad operatori, educatori ed insegnanti, facenti capo alle strutture prescolari e scolari del territorio;
- c)** l'organizzazione di lezioni-concerto rivolte agli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado;
- d)** l'organizzazione di corsi di perfezionamento rivolti agli studenti di Conservatori, ai giovani concertisti, ai docenti ed agli operatori culturali;
- e)** l'ideazione ed organizzazione di attività concertistiche;
- f)** la promozione ed il coordinamento, in collaborazione con altri Istituti o Enti, di iniziative di ricerca, di dibattito e di divulgazione in ogni settore della vita musicale;

- g) la promozione della musica e delle tradizioni musicali sarde;
- h) la qualificazione e valorizzazione dei gruppi musicali e corali locali;
- i) la promozione e la organizzazione di manifestazioni musicali, spettacoli e dibattiti.

La scuola si propone l'obiettivo di offrire un servizio stabile, programmato sulla base della domanda di istruzione musicale proveniente particolarmente dal mondo giovanile e dall'associazionismo culturale, idoneo a garantire percorsi formativi sistematici e qualificati con il metodo del rigore didattico.

La scuola opera nell'ambito degli indirizzi programmatici definiti dagli organi istituzionali dei Comuni aderenti.

Al perseguimento dei propri fini la Scuola provvede utilizzando le proprie strutture e richiedendo eventualmente l'uso di altre strutture messe a disposizione dai Comuni aderenti alla Scuola Civica di Musica della Montagna e anche da parte degli organismi privati previsti dall'art. 2.

#### **Art.4** **(Ammissione alla Scuola)**

Le modalità di ammissione alla Scuola e di dimissione dalla Scuola e le modalità di funzionamento dei servizi della Scuola sono stabilite nel regolamento generale della Scuola che viene approvato dai Consigli Comunali dei Comuni associati.

L'accesso alle attività della Scuola Civica di Musica è consentito a tutti, con priorità per coloro che hanno la residenza nei Comuni di Fonni, Desulo, Orgosolo, Orotelli, Oliena e Tonara.

#### **Art. 5** **(Mezzi finanziari e patrimoniali)**

La Scuola viene dotata di mezzi e personale idonei per il proprio funzionamento, nonché di arredi e strumenti didattici e musicali, destinandovi le seguenti risorse:

- i finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna concessi ai Comuni ai sensi della L.R. 15.10.1997 n° 28;
- le quote di partecipazione dei Comuni associati, anche nella forma di contributo alle famiglie sulle spese sostenute per l'accesso ai corsi e per la frequenza;
- eventuali altri contributi e partecipazioni di Enti pubblici o privati, a sostegno dell'attività della scuola;
- le quote di iscrizione e di frequenza versate dagli allievi secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale del Comune capofila, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione o della conferenza dei Sindaci dei Comuni associati.

Il patrimonio della Scuola, escludendo l'evenienza di acquisire beni immobili, consisterà in tutti i beni mobili inventariabili che entreranno a far parte della dotazione strumentale della Scuola. Di tutti i beni appartenenti

alla Scuola dovrà essere redatto un inventario patrimoniale secondo le norme amministrative e contabili in vigore.

Non apparterranno al patrimonio della Scuola i locali comunali messi a disposizione per la sede della Scuola ed ogni altro bene messo a disposizione da chiunque in comodato d'uso.

In caso di scioglimento della Scuola, il patrimonio della stessa verrà devoluto nell'ordine:

- a) ai Comuni associati, per quanto utilizzabile nei servizi di istituto ed in proporzione alle quote di partecipazione al servizio stabilite in sede di convenzione o con atto separato;
- b) alle Istituzioni Scolastiche presenti nel territorio.
- c) alle Associazioni musicali ed alle corali comunali operanti nell'ambito dei Comuni associati;

il Regolamento Generale della Scuola può prevedere, limitatamente a brevi periodi di tempo e disciplinandola adeguatamente, la concessione in uso di strumenti musicali o altro materiale alle Associazioni che li richiedessero per lo svolgimento di iniziative di particolare valore sociale e culturale.

Per la gestione delle risorse finanziarie, la Scuola Civica di Musica della Montagna, dovrà aprire un proprio conto corrente presso un Istituto Bancario.

## **Titolo II (Organi della Scuola)**

### **Art. 6 (Organi della Scuola)**

Sono organi di gestione della Scuola il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Docenti ed il Direttore.

I predetti organi operano e si riuniscono nei locali del Comune capofila sede istituzionale della Scuola.

Le funzioni di Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione della Scuola e la loro partecipazione alle sedute e del Consiglio sono volontarie e gratuite.

### **Art. 7 (Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione della Scuola è composto da:

- il sindaco, o l'Assessore alla pubblica istruzione o alla cultura appositamente delegato, dei comuni associati;
- un rappresentante degli allievi eletto, di età non inferiore ad anni diciotto, da essi stessi designato con apposita votazione segreta, estesa a tutti gli allievi ammessi ai corsi;
- un rappresentante dei genitori degli allievi da essi stessi designato con voto segreto;
- il Direttore;
- il Vice Direttore, eletto dal Collegio dei Docenti;

Le assemblee dei genitori e degli studenti per la designazione dei rispettivi rappresentanti sono convocate dal Sindaco del Comune capofila.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica un triennio.

A conclusione del mandato continuerà a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri possono essere riconfermati per una sola volta. In caso di decadenza, dimissioni o morte di un Consigliere, il sostituto resta in carica tanto quanto vi sarebbe rimasto il Consigliere sostituito.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che ne dà immediata comunicazione all'Ente o all'Organo che ha proceduto alla nomina.

Il c.d.a. è convocato dal Presidente per iscritto, tramite avviso di convocazione, almeno tre giorni prima (ventiquattro ore in caso di urgenza) della riunione, contenente la data, l'ora e l'ordine del giorno.

Il consiglio di Amministrazione può riunirsi in via straordinaria su richiesta di cinque dei suoi componenti;

Il Consiglio di Amministrazione viene insediato con atto del Sindaco del Comune capofila;

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente qualora sia presente almeno la metà più uno dei componenti;

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente;

Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere pubblicate nell'albo pretorio del Comune capofila e nel sito web istituzionale dei Comuni associati;

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non è riconosciuta alcuna indennità o gettone di presenza.

## **Art. 8**

### **(Competenze del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione della Scuola è organo propositivo e consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione, allegandovi il programma delle attività da svolgere durante l'anno ed il rendiconto della gestione della Scuola, allegandovi una relazione sulla attività svolta e sui risultati ottenuti.

Il bilancio e rendiconto della gestione, con allegati mandati e reversali, una volta approvati, devono essere trasmessi al Sindaco del Comune capofila per l'approvazione definitiva.

Il Consiglio di Amministrazione definisce, nell'ambito degli indirizzi programmatici dettati dalle Amministrazioni dei Comuni associati e nei limiti delle disponibilità del bilancio della Scuola, gli obiettivi ed i programmi da attuare.

Il Consiglio di Amministrazione verifica la rispondenza dei risultati dell'attività gestionale della Scuola alla programmazione, presentando nell'apposita relazione annuale i risultati alle Amministrazioni dei Comuni associati ed agli organi della scuola.

Il Consiglio di Amministrazione della Scuola, in particolare :

- propone la programmazione annuale dell'attività della Scuola individuando le spese relative nonché le risorse da utilizzare nell'anno di riferimento;
- approva ogni specifico regolamento interno necessario per disciplinare aspetti inerenti la gestione della Scuola, sulla base del regolamento della Scuola, approvato dagli organi istituzionali dei Comuni associati;
- approva la relazione annuale sul rendiconto della gestione da trasmettere agli organi istituzionali dei Comuni associati ed agli altri organi della Scuola;
- approva gli indirizzi di programmazione didattica, cui deve attenersi l'attività dei docenti, sulla base di una documentata proposta del Direttore della Scuola;
- approva la programmazione delle manifestazioni di spettacolo e saggi musicali, sulla base di una proposta del Direttore della Scuola.

#### **Art. 9**

##### **(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Sindaco del Comune capofila, non appena nominati i suoi componenti.

Nella stessa seduta di prima convocazione, i Consiglieri procedono, a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Il Presidente viene eletto tra i Sindaci.

Viene eletto Presidente e Vice Presidente chi consegue, con votazione separata, la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Scuola.

Le sedute del Consiglio hanno luogo abitualmente una volta al mese ed in ogni caso entro il 15 Settembre per la programmazione annuale dell'attività della Scuola ed entro il 30 Marzo per l'approvazione della relazione sul rendiconto della gestione.

Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente mediante invito scritto, esse non sono valide senza la presenza di almeno la metà dei componenti il Consiglio.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione della Scuola non sono pubbliche, ad esse partecipa, in qualità di segretario verbalizzante, il segretario della scuola.

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti ed a scrutinio palese, fatta eccezione per le questioni concernenti persone, dovendosi procedere in tale caso a votazione a scrutinio segreto.

Ciascun Consigliere ha diritto che nel verbale si facciano constatare eventuali motivazioni di voto da lui adottate.

Tutti coloro che ne hanno interesse hanno diritto di ottenere a proprie spese copia degli atti deliberativi del Consiglio.

**Art. 10**  
**(Funzioni del Presidente)**

Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dal presente Statuto e dai Regolamenti della Scuola.

In particolare il Presidente:

- ha la rappresentanza della Scuola e cura i rapporti con gli Enti;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione della Scuola, stabilendo l'ordine del giorno delle sedute;
- sovrintende alla esecuzione delle determinazioni del Consiglio;
- sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza o con altre organizzazioni interessate al campo di attività della Scuola;

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questo viene sostituito dal Vice Presidente;

**Art. 11**  
**(Collegio dei Docenti)**

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti gli insegnanti della Scuola ed è presieduto dal Direttore della Scuola.

Il Collegio dei Docenti ha il potere di deliberare in materia di funzionamento didattico dell'istituto.

Il Collegio dei Docenti ha l'obbligo di definire i programmi di studio per ogni insegnamento e i programmi d'esame interni, di adeguarli alle specifiche esigenze dell'istituto e della comunità e di favorire il coordinamento interdisciplinare attraverso la formazione di gruppi di lavoro incaricati di elaborare specifici progetti didattico-educativi.

Il Collegio dei Docenti elegge al suo interno, a maggioranza, un Vicedirettore ed un Segretario.

Il Vicedirettore sostituisce a tutti gli effetti il Direttore in caso di sua assenza o impedimento.

Il Collegio dei Docenti:

- delibera sull'organizzazione interna e sulla didattica della Scuola e formula i criteri per la formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti ai corsi, l'articolazione dell'orario delle lezioni;
- delibera il calendario scolastico riferendolo a quello della Scuola pubblica e, ai fini della valutazione intermedia degli allievi, stabilisce la ripartizione dell'anno scolastico in trimestri o in quadrimestri;
- programma l'azione educativa e formativa in conformità alle finalità statuite e nell'ambito degli indirizzi adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- adegua, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, i programmi degli insegnamenti impartiti alle specifiche esigenze della realtà culturale locale;
- stabilisce il calendario delle prove d'esame per l'ammissione ai corsi e degli esami finali, nonché la formazione delle relative Commissioni.

**Art. 12**  
**(Il Direttore della Scuola)**

Il Direttore della Scuola è il responsabile dell'organizzazione, della didattica e dell'andamento della Scuola, nonché della preparazione artistica delle manifestazioni di spettacolo e saggi musicali in programma.

Il Direttore è un soggetto in possesso di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, documentata da adeguati titoli e/o valido curriculum, selezionato attraverso una procedura ad evidenza pubblica e che di norma non ricopra il medesimo ruolo in altre scuole della Sardegna.

Il rapporto tra Scuola e Direttore è disciplinato da apposito contratto.

Il Direttore:

predispone, unitamente al collegio dei docenti, il piano annuale dell'attività scolastica, didattica e artistica e lo sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

coordina i lavori per la realizzazione degli indirizzi artistico-didattici della scuola attraverso lo sviluppo della collaborazione tra gli insegnanti;

cura l'organizzazione tecnico didattica dei corsi;

coordina i docenti nello svolgimento delle funzioni;

gestisce il procedimento inerente l'iscrizione degli allievi;

vigila, con responsabilità diretta sul regolare andamento disciplinare e didattico della scuola, assumendo le necessarie misure disciplinari previste dal regolamento della scuola;

cura i rapporti con gli uffici comunali per quanto riguarda gli aspetti contabili e amministrativi della scuola;

convoca e presiede, fuori dagli orari delle lezioni, il Collegio dei Docenti, ne coordina il lavoro di programmazione didattica e cura la trasmissione dei deliberati al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

redige annualmente la propria relazione sui risultati dell'attività didattica, artistica e amministrativa, sull'attività e il funzionamento della Scuola nell'anno decorso, sui risultati raggiunti e sulle prospettive di miglioramento e di sviluppo del servizio, che ogni anno deve essere allegata alla relazione finale sull'andamento della Scuola da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro il primo settembre per l'approvazione del Consiglio;

ha in consegna tutto il materiale della scuola ed è responsabile della sua conservazione e amministrazione. In particolare è responsabile della buona tenuta dei registri e del funzionamento di tutti i servizi della cui è preposto;

compatibilmente con le esigenze della scuola e con provvedimento motivato, può concedere in uso per limitatissimi periodi di tempo e dietro adeguate garanzie, strumenti musicali non personali o altro materiale di proprietà della Scuola Civica di Musica, alle Associazioni che li richiedessero per proprie giustificate esigenze formative e di spettacolo in relazione ad iniziative di particolare rilievo sociale;

nomina e presiede una commissione composta di tre membri preposta all'assegnazione di borse di studio a favore degli allievi meritevoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della L.R. 15 ottobre 1997, n. 28.

**Art. 13**  
**(Il Segretario)**

Il Segretario della Scuola è responsabile delle procedure tecnico-amministrative necessarie allo svolgimento delle attività della Scuola.

Le funzioni di segretario saranno esercitate, da un soggetto individuato a seguito di una selezione pubblica tra i candidati in possesso di adeguata professionalità, nelle more dell'espletamento di tale selezione anche in base alle effettive disponibilità di bilancio dei comuni associati, le funzioni saranno svolte dal responsabile del procedimento del comune capofila su designazione del responsabile del Servizio competente dello stesso comune.

I compiti e le funzioni del Segretario sono definiti dal Regolamento generale della Scuola.

#### **Art. 14** **(Personale Docente)**

L'organico dei docenti può variare in relazione al numero dei corsi programmati, al numero degli allievi iscritti e ai limiti imposti dalle disponibilità di bilancio;

la selezione dei docenti avverrà mediante procedura selettiva pubblica;

la graduatoria, predisposta da apposita Commissione, sarà compilata sulla base della valutazione di soli titoli ( di studio, didattici e artistici );

le graduatorie stilate restano in vigore per tre anni, decorrenti dalla loro approvazione, salvo i casi in cui si esauriscano e si renda necessario riaprire i termini di presentazione delle richieste di inclusione nelle stesse.

#### **Art. 15** **(Attività amministrativo – contabile)**

L'organizzazione dell'attività amministrativa e contabile della scuola viene articolata in conformità alle disposizioni di legge di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

#### **Art. 16** **(Patrimonio)**

Di tutti i beni mobili appartenenti alla Scuola Civica di Musica dovrà essere redatto, secondo le norme amministrative contabili in vigore, un inventario patrimoniale da aggiornare annualmente.

La scuola dovrà possedere ogni anno la strumentazione tecnica e di gestione necessaria al buon funzionamento delle classi di studio in svolgimento;

i materiali comunque acquistati dalla Scuola Civica di Musica con spese, contributi etc., conservano la loro specifica finalità pubblica e restano di proprietà della Scuola Civica di musica delle Montagna;

gli utenti potranno accedere agli strumenti musicali previa autorizzazione del Direttore, o in sua assenza, dall'insegnante preposto all'insegnamento della materia.

**Art. 17**  
**(Controllo)**

L'attività amministrativa e contabile della scuola è soggetta al controllo del revisore dei Conti del Comune capofila.

**Art. 18**  
**(Regolamento)**

L'attività didattica, organizzativa e disciplinare e i criteri di accesso sono disciplinati da un regolamento approvato dai Consigli Comunali dei Comuni associati, che integra e completa le disposizioni del presente statuto.

**Art. 19**  
**(Scioglimento)**

In caso di scioglimento della forma associativa per la gestione della scuola, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è responsabile di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti allo stesso scioglimento.

In particolare provvede:

- Alla riconsegna del patrimonio previa redazione del relativo inventario fisico;
- All'approvazione del rendiconto della gestione;
- Alla rendicontazione dell'attività svolta dalla scuola;
- Alla predisposizione di tutti gli atti contabili necessari per la cessazione dell'attività della scuola.

**Art. 20**  
**(Disposizioni transitorie)**

Al fine di garantire l'immediato avvio delle lezioni del primo anno scolastico, il Sindaco del Comune capofila provvede, nelle more dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione e dell'espletamento delle procedure di pubblica selezione di cui all'art. 14 comma 2 del presente statuto, alla nomina del Direttore della Scuola, per un periodo massimo di sette mesi, ( articolo 110 del T.U.E.L.), successivamente, il Direttore verrà individuato attraverso la costituzione di una graduatoria composta da soggetti di comprovata competenza in materia di organizzazione didattica e nel campo artistico musicale che abbiano maturato esperienza concertistica e ricoperto incarichi di direzione artistica in manifestazioni musicali di particolare rilievo.

Il Direttore, nominato come sopra, provvede, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, alla nomina del personale docente e del segretario.

Il progetto didattico relativo al primo anno di funzionamento della Scuola viene approvato, nelle more della costituzione del Consiglio di Amministrazione, dalla Giunta del Comune capofila.

**Art.21**  
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non previsto o disciplinato nel presente Statuto e nel Regolamento approvato dal Consiglio Comunale, si rinvia alle disposizioni di legge.

**Art.22**  
**(Disposizioni transitorie e finali)**

Il presente Statuto è approvato dai Consigli comunali dei Comuni associati per la gestione del Servizio della Scuola Civica Musicale intercomunale della Montagna e potrà essere modificato dagli stessi anche su proposta del Consiglio di Amministrazione della Scuola.